



UNIONCAMERE

**Progetto Mise-Unioncamere per la realizzazione di
iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato, e
tutela dei consumatori**

Edizione 2019

SCHEDE TECNICHE DPI DI I° CATEGORIA

(aggiornate al mese di giugno 2019)

Nota bene

In considerazione della presenza contemporanea dei riferimenti alla Direttiva 89/686/CEE e al Regolamento (UE) 2016/425, come anche alla vecchia norma per gli occhiali da sole EN 1836 e alla nuova norma armonizzata EN ISO 12312-1, nelle schede sono state colorate in rosso le parti superate (Direttiva 89/686/CEE e la norma EN 1836) e in verde le parti attive (Regolamento (UE) 2016/425 e norma armonizzata EN ISO 12312-1).

Scheda Tecnica Occhiali da sole o filtri solari

1. Categoria prodotto	<i>Dispositivi per la protezione degli occhi di prima categoria.</i>
2. Sottocategoria prodotto	<i>Occhiali da sole e filtri solari</i>
3. Immagine del prodotto -	
4. Descrizione prodotto e destinazione d'uso	<i>Estratto della clausola 1 "Scopo" della norma EN 1836:2005/A1:2007:</i> <i>"Occhiali da sole e filtri solari di potere ottico nominale nullo che non sono lenti correttive, aventi la funzione di protezione contro le radiazioni solari per uso generale, per usi sociali e domestici, incluso l'uso in strada e durante la guida."</i> <i>Estratto dello clausola 1 "Scopo" della norma EN ISO 12312-1:2013:</i> <i>"Occhiali da sole afocali (potere ottico nominale nullo) e clip-on per uso generale, compreso l'uso su strada e guida, destinato per la protezione contro le radiazioni solari.</i> <i>Sono esclusi dal campo di applicazione i seguenti dispositivi:</i> <i>a) occhiali per la protezione contro le radiazioni da sorgenti di luce artificiale, come quelli utilizzati in solarium;</i> <i>b) protezioni per gli occhi destinata ad attività sportive specifiche (ad esempio occhiali a visiera da sci o di altro tipo);</i> <i>c) occhiali da sole che sono state prescritti dal medico per attenuare la radiazione solare;</i> <i>d) i prodotti destinati per l'osservazione diretta del sole, ad esempio per la visualizzazione di una eclissi solare parziale o anulare."</i>
5. Riferimenti norme comunitarie applicabili	<i>Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.</i> <i>Nota: abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018 con periodo transitorio fino al 21 aprile 2019.</i> <i>Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.</i> <i>Nota: entrato in vigore dal 21 aprile 2018.</i>

6. Riferimenti norme nazionali applicabili	<i>Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.</i>
7. Riferimenti norme tecniche applicabili	<i>EN 1836:2005/A1:2007 Protezione personale degli occhi - Occhiali da sole e filtri per la protezione contro le radiazioni solari per uso generale e filtri per l'osservazione diretta del sole. Nota: data di cessazione della presunzione di conformità della norma 28/02/2015.¹</i> <i>EN ISO 12312-1:2013² Protezione degli occhi e del viso - Occhiali da sole e dispositivi simili - Parte 1: Occhiali da sole per uso generale. Nota: data di pubblicazione riferimenti in gazzetta ufficiale della comunità Europea per la Direttiva 89/686/CEE il 13/12/2013. Nota: data di inizio presunzione di conformità per il Regolamento (UE) 2016/425 il 21/04/2018 (pubblicazione riferimenti in gazzetta ufficiale della comunità Europea 15/06/2018).</i> <i>EN ISO 12312-1:2013/A1:2015 Nota: data di inizio presunzione di conformità per il Regolamento (UE) 2016/425 il 21/04/2018 (pubblicazione riferimenti in gazzetta ufficiale della comunità Europea 15/06/2018).</i>
8. Indicazioni minime che devono accompagnare il prodotto	<i>Direttiva 89/686/CEE La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:</i> <i>a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione.</i> <i>b) gli eventuali accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;</i> <i>c) le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;</i> <i>d) eventuali data o termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;</i> <i>e) eventuale tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;</i> <i>La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e in italiano.</i>

	<i>Regolamento (UE) 2016/425</i> <i>Istruzioni e informazioni del fabbricante</i> <i>Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente:</i> <i>a) le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;</i> <i>b) le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;</i> <i>c) se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;</i> <i>d) se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo;</i> <i>e) laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;</i> <i>f) se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;</i> <i>g) il significato delle eventuali marcature (cfr. il punto 2.12);</i> <i>h) il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere;</i> <i>i) il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione;</i> <i>k) i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;</i> <i>l) l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.</i> <i>Le informazioni di cui alle lettere i), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI.</i> <i>Norma EN 1836:2005/A1:2007 - Clausola 7.2.1</i> <i>Informazioni da fornire con ogni paio di occhiali da sole e protettori degli occhi per l'osservazione diretta del sole</i>
--	--

Come marchio sulla montatura degli occhiali, etichetta o indicazione sull'imballaggio, o una combinazione di tutte queste modalità:

- a) identificativo del fabbricante o del fornitore;*
- b) numero della categoria del filtro secondo quanto stabilito nel prospetto 1 (0, 1, 2, 3 o 4);*
- c) numero e anno della presente norma europea (EN 1836:2005+A1:20071);*
- d) in caso di categoria del filtro 4 e di filtri che non soddisfano il punto 4.1.3.2.1 o il punto 4.1.3.2. della norma, la seguente avvertenza: "Non adatto all'uso in strada e alla guida" sotto forma di simbolo approvato*



o per iscritto. Il simbolo deve avere un'altezza minima di 5 mm;

Nota: l'orientazione della macchinina del simbolo nella versione della norma in italiano è invertita rispetto alla versione pubblicata dal CEN.

- e) nel caso di protettori degli occhi per l'osservazione diretta del sole: l'avvertenza che la visione diretta del sole è pericolosa. Le tecniche di proiezione sono sicure. In alternativa, è importante prevedere un'adeguata protezione degli occhi concepita specificatamente per la visione del sole, da indossare in modo tale che gli occhi non possano essere raggiunti da irraggiamento diretto;*
- f) se il prodotto non è conforme al punto 4.1.4.4, della norma la seguente avvertenza: "Non adatto per la visione diretta del sole".*

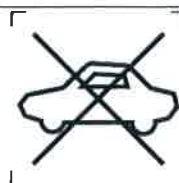
EN ISO 12312-1:20132 - Clausola 12.1

Il fabbricante deve fornire informazioni per l'utente con ogni paio di occhiali da sole. Queste informazioni devono essere sotto forma di marcatura sulla montatura o informazioni separate sulle etichette, imballaggi, ecc, che accompagna gli occhiali da sole nel punto di vendita. Se si utilizzano pittogrammi, una spiegazione del significato di questi pittogrammi deve essere disponibile.

NOTA per il contenuto delle informazioni per l'utente, devono essere osservate le normative nazionali.

Le informazioni per l'utente contiene i seguenti elementi:

	a) <i>Identificazione del modello.</i> b) <i>Nome e indirizzo del fabbricante.</i> c) <i>Riferimento a questa parte della norma ISO 12312.</i> d) <i>Tipo di filtro, se fotocromatico e/o polarizzante.</i> e) <i>Numero della categoria del filtro (sia allo stato chiaro che scuro per i filtri fotocromatici) marcato preferibilmente sulla montatura o sul filtro.</i> f) <i>Descrizione della categoria del filtro in forma di simbolo e/o descrizione verbale come riportato in Tabella 5. L'altezza minima dei simboli deve essere di 5 mm.</i> g) <i>Limitazioni d'impiego, che comprenda almeno le seguenti:</i> • <i>Non adatto alla visione diretta del sole;</i> • <i>Non adatto alla protezione contro sorgenti di luce artificiale (es. solaria);</i> • <i>Non adatto alla protezione degli occhi contro pericoli di impatto meccanici (per i prodotti che non soddisfano i requisiti al punto 7.3 o 7.6);</i> • <i>qualsiasi altra restrizione ritenuta opportuno essere comunicata dal fabbricante, ad esempio, aumento o diminuzione della trasmittanza di occhiali fotocromatici a causa di alte o basse temperature o per condizioni di scarsa illuminazione.</i> h) <i>Quando il filtro non soddisfa i requisiti necessari alla guida e per il filtro in categoria 4, la seguente avvertenza: "Non adatto alla guida e all'uso su strada" in forma di simboli riportati nella figura 2 e/o per iscritto. L'altezza minima del simbolo deve essere di 5 mm.</i> i) <i>Quando il filtro ha una trasmissione luminosa inferiore al 75 % e superiore al 8 %, la seguente avvertenza: "Non adatto alla guida al crepuscolo o di notte." o "Non adatto alla guida di notte o in condizioni di scarsa visibilità.". La stessa avvertenza vale per filtri fotocromatici per cui la trasmittanza luminosa allo stato chiaro è inferiore al 75 %.</i> j) <i>Se del caso, le istruzioni per la cura e la pulizia se il cattivo uso dei prodotti di pulizia potrebbe danneggiare gli occhiali da sole e un elenco di prodotti dannosi non adatti per la pulizia.</i>
--	---



ISO 7000-2952A



ISO 7000-2952B

Simbolo: "Non adatto alla guida e all'uso su strada"

Descrizione delle categorie di filtri e simboli assegnati

<i>Categoria del filtro</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Uso</i>	<i>Simbolo</i>
0	<i>Occhiali da sole con tinta leggera</i>	<i>Riduzione molto limitata della luce solare</i>	 <i>IEC 60417-5955</i>
1		<i>Riduzione limitata della luce solare</i>	 <i>ISO 7000-2948</i>
2	<i>Occhiali da sole di uso generale</i>	<i>Buona protezione dalla luce solare</i>	 <i>ISO 7000-2949</i>
3		<i>Elevata protezione dalla luce solare</i>	 <i>ISO 7000-2950</i>

	4	Occhiali da sole molto scuri per impieghi speciali, forte riduzione della luce solare	Protezione molto elevata della luce solare, es. mare, neve, montagna, o deserto	 ISO 7000-2951
9. Indicazioni su numero di campioni da prelevare per le analisi	<i>EN 1836:2005/A1:2007</i> 5 montature complete per occhiali da sole in plastica. 7 montature complete per occhiali da sole in metallo. <i>EN ISO 12312-1:2013</i> 4 montature complete per occhiali da sole in plastica. 6 montature complete per occhiali da sole in metallo. + 2 montature complete per occhiali da sole conformi alla resistenza agli impatti e/o all'appannamento degli oculari.			
10. Segnalazione di non conformità palesi tipiche della tipologia di prodotto e relativi	- Assenza marcatura CE sul dispositivo; - Assenza nota informativa o esempi visivi incompletezza delle informazioni minime richieste (vedere sopra); - Presenza di spigoli, bordi taglienti, ecc... - Presenza di difetti sulle lenti visibili ad occhio nudo; - Per filtri molto scuri o comunque di categoria 4 l'indicazione o il simbolo non adatti alla guida su strada; - Solidità di costruzione non ottimale.			

Note:

¹ come riportato nell'elenco delle norme armonizzate pubblicato nella gazzetta ufficiale della comunità europea. Ci possono essere casi in cui il riferimento normativo è riportato così come presente sulla norma EN 1836:2005/A1:2007

² la norma EN ISO 12312-1:2013 è stata recepita dall'UNI come UNI EN 12312-1:2015.

Scheda Tecnica Maschere (occhiali a visiera) per lo sci da discesa

1. Categoria prodotto	<i>Dispositivi per la protezione degli occhi di prima categoria.</i>
2. Sottocategoria prodotto	<i>Maschere per lo sci da discesa.</i>
3. Immagine del prodotto	-
4. Descrizione prodotto e destinazione d'uso	<i>Maschere (occhiali a visiera) che sono utilizzate per la protezione degli occhi durante lo sci da discesa e per altre attività di discesa, come lo snowboard.</i>
5. Riferimenti norme comunitarie applicabili	<i>Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.</i> <i>Nota: abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018 con periodo transitorio fino al 21 aprile 2019.</i> <i>Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.</i> <i>Nota: entrato in vigore dal 21 aprile 2018.</i>
6. Riferimenti norme nazionali applicabili	<i>Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.</i>
7. Riferimenti norme tecniche applicabili	<i>EN 174:2001¹ Protezione personale degli occhi - Maschere per lo sci da discesa.</i> <i>Nota: data di inizio presunzione di conformità per il Regolamento (UE) 2016/425 il 21/04/2018 (pubblicazione riferimenti in gazzetta ufficiale della comunità Europea 15/06/2018).</i>
8. Indicazioni minime che devono accompagnare il prodotto	<i>Direttiva 89/686/CEE – Allegato II punto 1.4 La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:</i> <i>a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione.</i>

	b) <i>gli eventuali accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;</i> c) <i>le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;</i> d) <i>eventuali data o termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;</i> e) <i>eventuale tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI.</i> <i>La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.</i> <i>Regolamento (UE) 2016/425 – Allegato II punto 1.4</i> <i>Istruzioni e informazioni del fabbricante</i> <i>Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente:</i> a) <i>le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;</i> b) <i>le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;</i> c) <i>se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;</i> d) <i>se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo;</i> e) <i>laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;</i> f) <i>se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;</i> g) <i>il significato delle eventuali marcature (cfr. il punto 2.12);</i> h) <i>il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere;</i>
--	---

	i) <i>il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione;</i> k) <i>i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;</i> l) <i>l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.</i> <i>Le informazioni di cui alle lettere i), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI.</i> <i>EN 174:2001 – Clausola 7</i> <i>Le seguenti informazioni minime devono essere fornite dal fabbricante o fornitore nella(e) lingua(e) nazionale(i) del Paese di vendita, sotto forma di marcatura sulle maschere per lo sci, un'etichetta apposta sull'imballaggio o qualsiasi combinazione di queste:</i> a) <i>numero e data della presente norma (EN 174:2001)</i> b) <i>categorie dei filtri (S0, S1, S2, S3 o S4);</i> c) <i>antiappannamento (se applicabile);</i> d) <i>nome e indirizzo del fabbricante o fornitore;</i> e) <i>istruzioni per l'immagazzinaggio, l'uso e la manutenzione;</i> f) <i>istruzioni specifiche per la pulizia e la disinfezione;</i> g) <i>dettagli su campo d'impiego, capacità di protezione e caratteristiche delle prestazioni;</i> h) <i>dettagli sugli accessori idonei e sui pezzi di ricambio e le istruzioni per il posizionamento;</i> i) <i>avvertenza "non usare maschere per lo sci in strada e quando si guida".</i>
9. Indicazioni su numero di campioni da prelevare per le analisi	<i>9 campioni completi;</i> <i>+ 2 campioni completi se la maschera per lo sci è antiappannante;</i> <i>+ 2 campioni completi se gli oculari della maschera per lo sci sono resistenti ai danni superficiali causati da particelle fini.</i>
10. Segnalazione di non conformità palesi tipiche della tipologia di prodotto e relativi esempi visivi	<i>- Assenza marcatura CE sul dispositivo;</i> <i>- Assenza nota informativa o incompletezza delle informazioni minime richieste (vedere sopra);</i> <i>- Presenza di difetti sugli oculari visibili ad occhio nudo;</i>

Note:

¹ la norma EN 174:2001 è stata pubblicata dall'UNI in lingua italiana come UNI EN 174:2004.

Fattori di trasmissione ammissibili delle lenti per lo sci da discesa

Categoria del filtro	Requisiti					Specifiche facoltative
	Campo spettrale ultravioletto			Campo spettrale visibile		Assorbimento di infrarossi incrementato
	Valore massimo del fattore spettrale di trasmissione		Valore massimo del fattore di trasmissione degli UVA solari	Campo del fattore di trasmissione luminosa		Valore massimo del fattore di trasmissione degli infrarossi solari
	$\tau(\lambda)$		τ_{UVA}	τ_V		τ_{IR}
	da 280 nm a 315 nm	da oltre 315 nm a 350 nm	da 315 nm a 380 nm	da oltre %	a %	%
S 0	0,03 τ_V	0,3 τ_V	0,3 τ_V	80,0	100	τ_V
S 1				43,0	80,0	
S 2				18,0	43,0	
S 3		0,15 τ_V	0,15 τ_V	8,00	18,0	
S 4				3,00	8,00	

Occhiali (occhiali a visiera) da nuoto (in superficie)

1. Categoria prodotto	<i>Dispositivi per la protezione degli occhi di prima categoria</i>
2. Sottocategoria prodotto	<i>Occhialini da nuoto</i>
3. Immagine del prodotto	-
4. Descrizione prodotto e destinazione d'uso	<i>Occhialini da nuoto muniti di oculari con potere nullo progettati per attività ricreative del nuoto di superficie. In genere tale tipologia di dispositivo è costituita da due oculari distinti, tenuti assieme da un ponte fisso o regolabile.</i>
5. Riferimenti norme comunitarie applicabili	<i>Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 Concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.</i> <i>Nota: abrogata a decorrere dal 21 aprile 2018 con periodo transitorio fino al 21 aprile 2019.</i> <i>Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio.</i> <i>Nota: entrato in vigore dal 21 aprile 2018.</i>
6. Riferimenti norme nazionali applicabili	<i>Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.</i>
7. Riferimenti norme tecniche applicabili	<i>BS 5883:1996 "Specification for Surface swimming goggles" o altra specifica tecnica indicate dal fabbricante¹.</i>
8. Indicazioni minime che devono accompagnare il prodotto	<i>Direttiva 89/686/CEE – Allegato II punto 1.4 La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:</i> <i>a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione.</i>

	b) <i>gli eventuali accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;</i> c) <i>le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;</i> d) <i>eventuali data o termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;</i> e) <i>eventuale tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI.</i> <i>La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.</i> <i>Regolamento (UE) 2016/425 – Allegato II punto 1.4</i> <i>Istruzioni e informazioni del fabbricante</i> <i>Le istruzioni fornite obbligatoriamente dal fabbricante con i DPI devono recare, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante, ogni informazione utile concernente:</i> a) <i>le istruzioni di magazzinaggio, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione. I prodotti per la pulizia, la manutenzione o la disinfezione consigliati dai fabbricanti non devono avere nell'ambito delle loro modalità di impiego alcun effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;</i> b) <i>le prestazioni registrate durante le pertinenti prove tecniche effettuate per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;</i> c) <i>se del caso, gli accessori che possono essere utilizzati con i DPI e le caratteristiche dei pezzi di ricambio appropriati;</i> d) <i>se del caso, le classi di protezione adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzo;</i> e) <i>laddove applicabile, il mese e l'anno o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;</i> f) <i>se del caso, il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto;</i> g) <i>il significato delle eventuali marcature (cfr. il punto 2.12);</i> h) <i>il rischio da cui il DPI è destinato a proteggere;</i>
--	---

	i) <i>il riferimento al presente regolamento e, se del caso, i riferimenti ad altre normative di armonizzazione dell'Unione;</i> m) <i>i riferimenti alla o alle pertinenti norme armonizzate utilizzate, compresa la data della o delle norme, o i riferimenti ad altre specifiche tecniche utilizzate;</i> n) <i>l'indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità UE.</i> <i>Le informazioni di cui alle lettere i), k) e l) non devono essere contenute nelle istruzioni fornite dal fabbricante, se la dichiarazione di conformità UE accompagna il DPI.</i> <i>BS 5883:1996²</i> <i>Le istruzioni per l'uso devono essere fornite con ogni paio di occhialini, sulla confezione o su un foglio di istruzioni separato.</i> <i>Queste informazioni devono includere:</i> a) <i>numero e data della presente norma: BS 5883:1996;</i> b) <i>istruzioni per la regolazione della fascia girotesta e del ponte;</i> c) <i>istruzioni relative a come indossare e come togliere gli occhialini da nuoto;</i> d) <i>avvertenze relative alla sicurezza degli occhi;</i> e) <i>indicazione se gli occhialini sono per adulti o per bambini;</i> f) <i>avvertenza che gli occhialini sono specifici per il nuoto superficiale;</i> g) <i>qualora le guarnizioni di tenuta e gli oculari siano forniti separatamente i metodi di connessione e montaggio.</i>
9. Indicazioni su numero di campioni da prelevare per le analisi	5 dispositivi completi
10. Segnalazione di non conformità palesi tipiche della tipologia di prodotto e relativi	- Assenza marcatura CE sul dispositivo; - Assenza nota informativa o esempi visivi incompletezza delle informazioni minime richieste (vedere sopra); - Presenza di spigoli, bordi taglienti, ecc... - Solidità di costruzione non ottimale.

Note:

¹ Vista l'assenza di una norma armonizzata, si fa riferimento alla norma nazionale inglese BS 5883, a meno che il fabbricante non faccia espressamente riferimento a specifiche tecniche/norme diverse

² Norma in lingua inglese. In testo riportato è una libera traduzione del testo originale in inglese.



Esempio di come istruzioni relative a come indossare e come togliere gli occhialini da nuoto.